



ASSOCIAZIONE MARCHIO DEL BALDO
Loc. Platano 6, Caprino V.se – c.f. 93259880230

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/03/2022

Oggi, 22 marzo 2022, alle ore 18.30, in Caprino V.se, via Alcide De Gasperi 67, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea, in seduta straordinaria, dei soci e delle socie per discutere il seguente

O.d.G.

1. modifica dello Statuto sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Natascia Lorenzi, che chiama a fungere da segretario Paolo Dagazzini, che accetta. La Presidente, constatata la validità dell'assemblea a norma dello statuto data la presenza di 27 soci/ie su 49, dichiara la stessa atto a deliberare.

Passando al primo punto all'O.d.G., la Presidente spiega che, a seguito della Riforma del Terzo Settore avviata con il D.Lgs. 117/2017 e vista l'entrata in operatività del Registro Unico del Terzo Settore lo scorso 23 novembre 2021, si rende necessario modificare lo Statuto per adeguarlo alla nuova normativa. L'inserimento dell'Associazione nel Terzo Settore è infatti fondamentale per dare piena possibilità di operare.

La Presidente precisa che non si tratta di apportare modifiche sostanziali all'attività o alle modalità di suo svolgimento, ma di meglio precisarle alla luce dei settori di utilità sociale previsti dalla legge in materia. Inoltre, vi sono modifiche formali agli articoli per adeguarli alle nuove prescrizioni.

Viene quindi data lettura integrale della nuova proposta di Statuto, che era stato anche in precedenza inviato ai soci e alle socie. Dopo una breve discussione e la risposta ad alcune richieste di chiarimenti, la Presidente pone il testo in votazione e chiede all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto.

A seguito di voto palese, **l'Assemblea approva con 26 voti favorevoli e 1 astenuto il nuovo Statuto**, come da allegato al presente verbale, del quale fa parte integrante, e dà mandato alla Presidente di fare quanto necessario per la registrazione e la conseguente futura iscrizione al RUNTS.

Non essendoci altro da discutere e nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Caprino V.se, 22 marzo 2022

la presidente


il segretario verbalizzante

REG 200,00
Bollo 178,00
T.S.
TOTALE 378,00

seg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro e calendario 5 MAR 2022
posto o lato 999
Atti Privati Serie S II
Liquidati € 328,00



IL FUNZIONARIO INCARICATO



STATUTO ASSOCIAZIONE MARCHIO DEL BALDO ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile, artt. 36 e ss., e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta (Ente del Terzo Settore) denominata "ASSOCIAZIONE MARCHIO DEL BALDO ETS". L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Caprino V.se (Vr), loc. Platano 6, c/o Villa Nichesola. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione ha l'obiettivo di valorizzare il territorio del Baldo-Garda attraverso il riconoscimento e la promozione delle sue risorse ambientali, naturalistiche, storiche, culturali, nonché dei suoi prodotti di qualità e tradizionali e delle esperienze che lo caratterizzano, allo scopo di perseguirne lo sviluppo sostenibile, riconoscendo come mezzo principale il Marchio "Baldo" dell'Unione Montana del Baldo-Garda.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili a quelle di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (let. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (let. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (let. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (let. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (let. k).

L'associazione, infatti, si propone di:

- favorire la diffusione e la promozione dei valori culturali, ambientali, sociali e tradizionali collegati alle attività agricole e produttive tipiche dell'ambiente montano, ai prodotti caratterizzati da tipicità, alle attività sportive sostenibili a basso impatto, e agli altri servizi esperienziali del territorio;
- supportare la creazione di una rete tra operatori del settore primario e terziario, nonché di quello artigianale, per la promozione del territorio anche utilizzando il Marchio "Baldo" come veicolo per valorizzare le peculiarità paesaggistiche, storiche, culturali, enogastronomiche, sportive dell'area del Baldo, del Garda e della Valle dell'Adige;

- promuovere il risveglio di un senso di appartenenza territoriale tra la popolazione e le realtà locali in modo da avviare una serie di attività che possano fungere da volano economico e di crescita sociale;
- promuovere, realizzare e gestire eventi, convegni, manifestazioni, fiere e iniziative simili per tutelare e valorizzare il territorio, incentivando anche la conoscenza del Marchio come espressione di un'esperienza dello stesso differenziata ed articolata;
- organizzare e gestire percorsi informativi, formativi, educativi e didattici per la conoscenza del territorio, delle sue risorse, tradizioni e prodotti, nonché inerenti la loro tutela e valorizzazione;
- ideare e realizzare iniziative a sfondo culturale, artistico o ricreativo, valorizzando tutte le possibili espressioni culturali, con particolare riferimento alle tradizioni locali;
- promuovere, mediante azioni informative o eventi dedicati, attraverso la valorizzazione delle realtà che hanno ottenuto il Marchio "Baldo", le tradizioni e i prodotti agricoli, enogastronomici e artigianati, nonché i servizi sportivi, culturali, educativi, di ospitalità ed esperienziali, che caratterizzano, identificano e qualificano il territorio del Baldo-Garda e della Valle dell'Adige;
- intraprendere iniziative per la tutela e la valorizzazione di risorse ambientali e naturalistiche, degli habitat ed ecosistemi locali e del paesaggio, così come di beni storici, culturali, architettonici ed archeologici, sia attraverso opere di sensibilizzazione o educazione, sia mediante eventuali azioni di gestione diretta;
- promuovere azioni di rete per la creazione di un ecosistema turistico locale sostenibile e rispettoso, che affronti temi di interesse sociale e culturale, indirizzato allo sviluppo locale virtuoso;
- promuovere e svolgere studi e ricerche coerenti, nonché diffondere, anche mediante realizzazioni editoriali e/o multimediali, temi inerenti le finalità associative;
- svolgere ogni altra attività riconducibile ai settori di interesse generale di cui sopra e atta al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può operare in rete con Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati e può stipulare convenzioni, contratti, aderire ad associazioni temporanee di impresa, consorzi e quanto altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare al loro perseguimento, purché essi stessi o le attività da essi gestite abbiano ottenuto la concessione da parte dell'Unione Montana del Baldo-Garda dell'uso del Marchio "Baldo", secondo le modalità previste dal relativo disciplinare.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi, anagrafici e di contatto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60



giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

La disciplina del rapporto associativo è uniforme.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in seno all'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte della persona fisica o estinzione di quella giuridica o dell'ente senza personalità giuridica, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può tuttavia ricorrere entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione all'Assemblea, che giudica in via definitiva.

L'associato che, senza giustificato motivo, non versi la quota associativa annuale entro il termine previsto può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che deve provvedere a darne adeguata comunicazione. L'associato può richiedere di sanare la propria posizione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.


Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;



- l'Organo di controllo e/o il Revisore Legale, se ricorrono i termini di legge.

Gli incarichi assunti dal Consiglio Direttivo e dal Presidente sono assolti a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 7 (Assemblea)

È l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e che sono in regola col versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta con qualsiasi mezzo (anche telematico), che attesti l'invio, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia garantita la possibilità di partecipazione alla discussione in simultanea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- definisce le linee programmatiche dell'associazione.
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale, le modalità ed i termini di versamento;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra sei e dodici, nominati dall'Assemblea tra i soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi membri almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione atta a garantire la conoscenza diretta da parte dei componenti e a comprovarne l'invio. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Con la presenza della totalità dei componenti il Consiglio Direttivo si ritiene comunque valido, anche in assenza delle formalità di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto con le medesime modalità, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

All'Organo di controllo si applicano le norme per esso previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.



ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita anche il controllo contabile, avendone i requisiti, e se ricorrono i limiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 12 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che è tenuto a fornire copia conforme degli atti richiesti entro 20 giorni.

ART. 13 (Esercizio sociale e bilanci)

L'esercizio sociale ha inizio l'1 di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il rendiconto consuntivo o il bilancio di esercizio annuale secondo le modalità previste dalla Legge.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, prodotto secondo le linee guida di legge, che viene approvato con le medesime modalità del rendiconto economico.

ART. 14 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ricavi dalle attività di interesse generale;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 (Patrimonio e divieto di distribuzione di utili e riserve)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo



perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è composto dalle disponibilità dell'associazione, nonché da eventuali beni immobili o mobili registrati.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui l'art. 2.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Se deliberato dal Consiglio Direttivo e normato da apposito regolamento, le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 4 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoro nell'associazione)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del CTS.

In ogni caso, la differenza retributiva tra eventuali lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

ART. 18 (Responsabilità dell'associazione e assicurazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.



Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'B' and the other a 'V'.